

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 994

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Disciplina del salario di attività sociale e norme a favore
delle politiche sociali per l'occupazione e la qualità della vita

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'introduzione sperimentale del salario di attività sociale (SAS) si vuole attivare uno strumento di politica attiva del lavoro finalizzato alla creazione di nuova occupazione e di nuove iniziative imprenditoriali, capace di perseguire ad un tempo gli obiettivi di creare nuove attività, di favorire la coesione, l'attività di cura e l'economia di prossimità, di tutelare e valorizzare le risorse territoriali, di garantire opportunità di reddito e di inserimento sociale ed economico nel sistema di produzione di beni e servizi.

Il SAS è un contributo alla retribuzione, pari 8.000 euro annui, che lo Stato versa direttamente per due terzi ed indirettamente per un terzo, a copertura degli oneri contributivi, a determinate imprese, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, pieno o parziale, per lo svolgimento di determinate attività, come sarà di seguito meglio specificato.

Il SAS rappresenta anche un tentativo di sviluppare nuove forme di autorganizzazione del *welfare*, così da dare rilevanza pubblica e riconoscimento sociale anche a quelle attività di cura e di assistenza finora oscuramente sostenute dalle donne all'interno della famiglia; nonchè di stimolare lo sviluppo di un mercato innovativo, dove potrebbero crescere nuove imprese, in particolare del terzo settore. Un tentativo di riequilibrare lo scarto esistente tra il cittadino portatore di bisogni e la carenza di imprese che offrono i servizi, contribuendo anche a favorire l'emersione di una nuova domanda. Ci si propone, in questo modo, di dare risposte a nuovi bisogni di servizi di cura e di coesione sociale, di nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita, nonchè alla disoccupazione ed alla di-

versificazione della qualità del lavoro e dei tempi di lavoro degli occupati.

Il SAS è uno strumento diretto prioritariamente ed inizialmente, ma non esclusivamente, ai disoccupati ed alle forze di lavoro inattive, che tenta di stimolare una partecipazione attiva e consapevole in chi decide di intraprendere le attività che ne sono oggetto.

Il SAS può inoltre essere diretto a quegli occupati che, rinunciando ad una parte del salario, intendano dedicare una quota del loro tempo di lavoro, professionalità, *know-how* ad attività finalizzate allo sviluppo di determinati settori produttivi o ad attività di coesione sociale.

I benefici del SAS sono vincolati alla definizione di un programma di attività produttive, di fornitura di servizi o di promozione di iniziative di coesione sociale finalizzate a raggiungere entro tre anni una propria autonomia economica proveniente dal mercato.

Il SAS vuole essere una possibilità di liberazione di tempo ed energie dal lavoro tradizionale in una opzione di sostituzione dello stesso con forme di attività più partecipate, scelte e personalmente motivate, con una maggiore riappropriazione di frazioni del proprio tempo. Può rappresentare un allargamento dei diritti di cittadinanza, intesi come capacità e possibilità di far parte di una rete di rapporti sociali, caratterizzata da obblighi, opportunità, possibilità e diritti inerenti ai meccanismi della socialità. Può divenire un riconoscimento pubblico dell'utilità delle attività sociali e della loro equiparazione al lavoro tradizionale. Può conferire identità. Può contribuire a dare forte impulso e riconoscimento allo sviluppo delle attività del terzo settore.

Il SAS può essere erogato per nuove attività in settori attinenti la cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità, come ad esempio: assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; reinserimento dei tossicodipendenti; cura di ammalati terminali; cura e assistenza dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani; recupero di soggetti in condizioni particolari di disagio ed emarginazione; raccolte differenziate; gestione delle discariche e trattamento dei rifiuti; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro; tutela e valorizzazione delle aree protette e dei parchi naturali; bonifica delle aree industriali dismesse; tutela degli assetti idrogeologici; incentivazione dell'agriturismo; recupero e riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio culturale; interventi per lo sviluppo

rurale e montano; interventi per la promozione e la produzione di prodotti dell'agricoltura biologica o biodinamica; interventi per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare rurale e locale.

Per la realizzazione di quanto finora esposto, il presente disegno di legge contiene all'articolo 1 le finalità e la definizione del SAS; all'articolo 2 il suo ambito di applicazione; all'articolo 3 la descrizione dei progetti di attività per l'utilizzo del SAS; all'articolo 4 la durata dell'erogazione del SAS; all'articolo 5 il bando per l'utilizzo del SAS; all'articolo 6 i soggetti promotori dei progetti di utilizzo del SAS; all'articolo 7 i soggetti impiegabili nei progetti di utilizzo del SAS; all'articolo 8 la verifica dei progetti di utilizzo del SAS; all'articolo 9 lo stanziamento del Fondo per l'attribuzione del SAS; all'articolo 10 la descrizione del meccanismo dei mutui per la prosecuzione delle attività; all'articolo 11 lo sviluppo della mutualità locale e all'articolo 12 le norme finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità e definizione del salario
di attività sociale)*

1. Al fine di stimolare la creazione di nuova occupazione attraverso lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità in grado di soddisfare una domanda reale e solvibile di nuovi servizi, è introdotto, in via sperimentale, il salario di attività sociale (SAS). Il SAS è finalizzato alla creazione e all'ampliamento delle imprese del terzo settore, nonché alla creazione e messa in rete di nuove imprese e cooperative operanti nei settori indicati all'articolo 2.

2. Il SAS è un contributo alla retribuzione, pari alla somma di 8.000 euro annui, versato dallo Stato ai soggetti di cui all'articolo 6, per ogni lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato; in caso di assunzione a tempo parziale il SAS è concesso in proporzione al tempo di lavoro. Il SAS è costituito per due terzi da retribuzione diretta versata all'azienda e per un terzo da oneri contributivi versati agli enti di competenza.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il SAS può essere attivato in settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità, finalizzati in particolare:

a) all'assistenza sociale e socio-sanitaria, al reinserimento dei tossicodipendenti, alla cura di ammalati terminali, alla cura e all'assistenza dell'infanzia, dell'adolescenza,

degli anziani, nonchè al recupero dei soggetti in condizioni particolari di disagio ed emarginazione;

b) alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali, nonchè alla tutela e valorizzazione delle aree protette e dei parchi naturali;

c) alla promozione della cultura e dell'arte;

d) alla tutela dei diritti civili;

e) alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) alla gestione di discariche, al trattamento dei rifiuti, nonchè alla loro raccolta differenziata;

g) alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro;

h) alla bonifica delle aree industriali dismesse;

i) alla tutela degli assetti idrogeologici;

l) all'incentivazione dell'agriturismo;

m) al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio culturale;

n) all'attuazione di interventi per lo sviluppo rurale e montano;

o) alla promozione e all'incentivazione della produzione dei prodotti dell'agricoltura biologica o biodinamica;

p) alla promozione e allo sviluppo dell'artigianato, con particolare riferimento a quello rurale e locale.

Art. 3.

(Progetti per l'utilizzo del SAS)

1. I progetti di utilizzo del SAS consistono in un piano d'impresa, con specifica indicazione dell'organico occupazionale previsto, relativo alle attività che si intendono attuare nonchè proseguire alla fine del periodo sostenuto dal contributo. I progetti possono contenere un piano di formazione professionale finalizzato alla migliore predisposizione delle condizioni umane e tecniche necessarie

per l'inizio dell'attività, di durata non superiore a sei mesi.

2. I progetti sono corredati da una certificazione attestante la sussistenza dei presupposti tecnici ed economici delle nuove attività, l'adeguatezza della loro dimensione occupazionale in relazione all'ambito di applicazione e alle finalità prescelti, la loro rilevanza territoriale, rilasciata congiuntamente dalla società Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché dalla regione nel cui territorio si svolgeranno tali attività.

Art. 4.

(Durata di erogazione del SAS)

1. L'assegnazione del SAS è vincolata alla definizione di un progetto di attività finalizzato al raggiungimento, entro tre anni, di una propria autonomia economica.

2. I progetti possono usufruire del SAS per un periodo non superiore a tre anni, allo scadere del quale si possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 5.

(Bando per l'utilizzo del SAS)

1. I contenuti del bando per l'utilizzo del SAS e le modalità della sua pubblicazione sono emanati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La domanda di partecipazione deve essere inviata al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici provvede all'esame dei

progetti, alla verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, alla compilazione di una graduatoria di quelli approvati, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Ai fini della formazione della graduatoria, nell'indicazione dell'attribuzione ai progetti del punteggio di valutazione si tiene conto, in quanto documentato come parte integrante del progetto stesso:

a) della particolare validità economica del progetto, con riferimento:

1) all'inserimento negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997;

2) alla previsione documentata di attivazione di fondi strutturali comunitari;

3) al cofinanziamento aggiuntivo documentato da parte di enti locali;

b) della particolare validità sociale del progetto, con riferimento:

1) alla presenza nell'ambito territoriale interessato di gravi fenomeni di degrado sociale o economico;

2) alla presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali;

3) alla sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o depressione economica;

c) del particolare impatto ambientale del progetto, con riferimento:

1) alla presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale o di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione del SAS ai progetti approvati, in base alla graduatoria compilata dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, fino all'esaurimento delle risorse di cui all'articolo 9.

Art. 6.

*(Soggetti promotori dei progetti
per l'utilizzo del SAS)*

1. I soggetti che possono proporre progetti di attuazione di attività con utilizzo del SAS sono:

a) imprese del terzo settore, costituite o da costituire, nella forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

b) imprese, ivi comprese quelle artigianali e familiari;

c) cooperative, ivi comprese quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono presi in considerazione solo se di nuova costituzione ed a condizione che non vi sia sostituzione di attività già esistenti e dismesse.

Art. 7.

*(Soggetti impiegabili nei progetti
di utilizzo del SAS)*

1. Possono essere impiegati nei progetti di utilizzo del SAS:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

b) forze di lavoro inattive, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano mai attivato una posizione contributiva;

c) lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato che trasformano il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario venga interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato e parziale, sottoscritto tra lavora-

tori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;

d) titolari di trattamento pensionistico, in conformità con la normativa vigente in materia di cumulo.

Art. 8.

(Verifica dei progetti di utilizzo del SAS)

1. La società Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, effettua semestralmente un monitoraggio delle attività realizzate in base ai progetti approvati ed eventualmente provvede a promuovere le iniziative necessarie per il corretto utilizzo o per la sospensione del SAS, con apposita e vincolante segnalazione all'ente erogatore.

2. La società Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, effettua la verifica sullo stato di raggiunta autonomia economica dell'attività intrapresa al compimento dell'anno successivo al termine della erogazione del SAS, al fine di autorizzare il soggetto promotore di progetti di cui all'articolo 3 della presente legge a richiedere i mutui agevolati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 9.

(Fondo per l'attribuzione del SAS)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'attribuzione del salario di attività sociale», di seguito denominato «Fondo».

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tra unità previsionali di base di

nuova istituzione. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con i dati specifici dei progetti e delle spese.

4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 350 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2007-2009. All'onere relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Prosecuzione della richiesta di mutui)

1. Dopo tre anni dall'inizio dell'attuazione del progetto approvato, con l'esaurimento del contributo SAS, i soggetti beneficiari possono richiedere, previa effettuazione della verifica di cui al comma 2 dell'articolo 8, mutui a tasso agevolato finalizzati al consolidamento ed all'ampliamento delle attività in oggetto, dopo aver dato prova, per almeno un anno, di essere in grado di proseguire autonomamente l'attività e dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo alle modalità di accensione dei mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a parziale carico dello Stato, da erogare a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. Allo scadere dei tre anni, qualora i beneficiari dei contributi SAS siano impegnati in settori di attività, tra quelli indicati all'articolo 2 della presente legge, analoghi ai settori indicati all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 461, detti soggetti possono essere trasformati in imprese direttamente strumentali ai fini statutari delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e con le modalità in esso contenute.

Art. 11.

(Sviluppo della mutualità locale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta dei servizi oggetto delle attività di cui all'articolo 2, secondo il criterio direttivo che prevede l'introduzione di strumenti di incentivazione finanziaria o fiscale finalizzati a favorire lo sviluppo di iniziative di mutualità locale tra privati, anche in concorso con enti pubblici territoriali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espres-

sione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto del criterio direttivo ivi previsto e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

Art. 12.

(Norme finali)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, in fine, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La società di cui al comma 1 può svolgere altresì i compiti derivanti da altre disposizioni normative».

2. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno valore di principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.